



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 7/18

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA POTATURA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale riferita all'esecuzione di lavori di potature delle alberate cittadine, delle aree verdi e dei cigli stradali, al fine di non restringere, danneggiare o creare pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare;

Considerato gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sul territorio cittadino dalla ditta Servizi Verde Valsusa a partire dal giorno 9 marzo 2018;

Considerato che la concessione di quanto richiesto, in alcune situazioni renderà necessario vietare la sosta e/o il transito al fine di consentire i lavori;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità durante la fase di esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 9 marzo 2018, fino al termine dei lavori, sia vietata la sosta, con rimozione forzata, e dove necessario, il transito nelle vie e piazze, che di volta in volta saranno interessate dai lavori illustrati in premessa;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'apposizione dei prescritti cartelli stradali di segnaletica indicante il divieto di sosta e/o la chiusura, e modifica della viabilità ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, nonché ad un adeguato preavviso dell'interruzione;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 07.03.2018

Il Vice Comandante Polizia Municipale
L. Chiolero

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it